



CITTA' DI SALEMI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Ordinanza N.
Data di registrazione

18
04/02/2026

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI PERICOLANTI SUL TERRITORIO COMUNALE E DISPOSIZIONI

OGGETTO: TAGLIO SIEPI, RAMI, ARBUSTI, ALBERI AI MARGINI DI MARCIAPIEDI, AREE SOSTA, STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI DI USO PUBBLICO QUALE MISURA DI SICUREZZA ED INCOLUMITÀ PUBBLICA

IL SINDACO

Premesso che:

- a seguito di apposite segnalazioni nonché dell'istituzionale e ordinaria attività di vigilanza di competenza è stata rilevata, nell'ambito dell'intero territorio comunale, la presenza di piante ad alto fusto ammalorate e, pertanto, suscettibili di caduta oltre che ingombranti e pericolose a causa dei rami che, protesi sulla sede viabile, ne limitano la visibilità ovvero nascondono i segnali stradali così interferendo con la corretta funzionalità della strada e della pubblica illuminazione;
- tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade, pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento o copiose nevicate quali quelli che, negli ultimi periodi, hanno interessato il territorio comunale;

Atteso, dunque che, specie in occasione di eventi metereologici eccezionali e improvvisi il permanere di dette criticità potrebbe determinare problemi di transito e costituire un pericolo per i mezzi e le persone;

Dato atto che, in caso d'incidenti dovuti all'incuria e alla cattiva manutenzione del fronte strada sono riconducibili in capo ai proprietari frontisti responsabilità civili e penali nel caso in cui gli alberi pericolosi ovvero le siepi e arbusti e/o le scarpate non correttamente sfalciate e perciò trasbordanti dovessero precipitare e compromettere la percorribilità in sicurezza della viabilità comunale;

Ritenuto necessario tutelare la pubblica incolumità mediante rimonda del secco, potatura ovvero, ove non diversamente possibile, abbattimento di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione;

Visto il vigente Codice della strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e s.m.i. e, in particolare gli artt.

- Art.16 "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dai centri abitati";
- Art.29 "Piantagioni e siepi";
- Art.30 "Fabbricati, muri ed opere di sostegno";
- Art.31 "Manutenzione delle rive";

Visto il vigente Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16.12.92 n° 495;

Visti gli artt. 892 "Distanze per gli alberi" e successivi del Codice Civile; Visto l'articolo 54 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Vista la legge 689/1981;

Ritenuto di dover procedere all'adozione di apposita Ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del TUEL di cui al D.Lgs. 267/2000 e smi;

ORDINA

A tutti i proprietari e conduttori di terreni e/o aree confinanti con strade comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, parcheggi pubblici o di uso pubblico ricompresi nel territorio comunale di provvedere, entro e non oltre, 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato:

- Rimonda del secco di tutte le piante esistenti e abbattimento di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale e/o la pubblica incolumità, anche in previsione di eventi meteorologici intensi o eccezionali, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- Potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadono i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
- Provvedere a garantire una fascia di rispetto sul ciglio o alla base delle scarpate, libera arbusti, rovi, e/piante infestanti, in modo tale da impedire il riversamento di terreno nelle cunette e non occultare la visibilità agli utenti della strada;
- Rimozione immediata dalla sede stradale di aree pubbliche di alberi, ramagli e terriccio provenienti dai propri fondi;
- Smaltimento del materiale organico nelle modalità previste, presso i centri di raccolta comunali;

ORDINA

a tutti i proprietari, possessori, conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e agli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, entro e non oltre, 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza;

ai proprietari dei fabbricati, di provvedere all'estirpazione dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza, entro e non oltre, 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Resta inteso che lo smaltimento del materiale organico dovrà essere effettuato nelle modalità previste presso i centri di raccolta comunali;

AVVERTE

1) Le operazioni di tagli e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone e/o cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede varia e/o aree pubbliche.

2) È fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso di dovesse operare su strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire degli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento.

3) Chiunque violi le disposizioni dell'art. 29 del D. Lgs. N.285 del 30/04/1922 è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 169,00 a €. 680,00.

4) Chiunque violi altre disposizioni non contemplate nel codice della strada e previste nel regolamento comunale è soggetto alla sanzione amministrativa pecunaria da €. 250,00 a €. 2500,00, secondo la procedura prevista dalla legge n.689/1991 e ss.mm.ii.;

5) L'amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spese degli obbligati ove non fossero eseguite.

6) Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente ordinanza.

7) Gli interventi di potatura ed il taglio delle alberature dovranno essere comunicate all'ufficio Ambiente e al Comando di Polizia Municipale durante gli orari di apertura al pubblico;

DISPONE

che venga data massima pubblicità della presente Ordinanza, mediante affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio Comunale, pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune.

La Polizia Municipale è chiamata a vigilare affinché sia data esecuzione alla medesima;

RAMMENTA

- che, ai sensi dell'art. 3, IV co. L. n. 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o, in alternativa, ricorso al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla notifica;
- a chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

- a norma dell'art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del procedimento è l'Arch. Paola D'Aguanno – IV Settore Lavori .

Il Capo Settore Arch. Paola D'Aguanno

Il Sindaco
VITO SCALISI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)